



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari
Settore III - Sviluppo Sostenibile

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 del 31/05/2017

OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2017

IL SINDACO

PREMESSO che:

- i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, nonché nell'agro, a causa della presenza di vegetazione incolta, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, possono determinare un proliferare della vegetazione, che soprattutto nel periodo estivo sono causa di potenziali incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RICONOSCIUTA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

VISTA la D.G.R. n. 13/6 del 14 marzo 2017 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la redazione del nuovo piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017 -2019";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 23/11 del 9 maggio 2017 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio per l'anno 2017 finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi.

DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo (Art. 3 - "Periodo di elevato pericolo", allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/11 del 9 maggio 2017);

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90;

VISTO:

- l'art. 21 ter della legge n. 241/90;
- l'art. 50, comma 5 e art. 54, comma 4, 7 e, D.lgs. 267/2000;
- l'art. 2/lett. c del D.M. 05/08/2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana);
- l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 (protezione civile – competenza dei comuni);
- l'art. 182 comma 6 bis e art. 255 del D.lgs. 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";
- l'artt.449 e 650 e 652 del codice penale;
- il piano comunale d'emergenza per il rischio derivante da incendio di interfaccia approvato dal C. C. di Alghero con deliberazione n.23/2011;
- l'allegato alla delibera della G.R. n. 23/11 del 9 maggio 2017 "Prescrizione Regionali Antincendi " per l'anno 2017;
- il D.lgs. n° 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

1. Ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con connesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi. Tali interventi dovranno essere effettuati **entro il 15.06.2017**.
2. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla Delibera della G.R. n. 23/11 del 9 maggio 2017 "Prescrizione Regionali Antincendi", provvedendo, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore, alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la pulizia e al loro smaltimento;

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni previste dall'art. 25 dell' Allegato alla D.G.R. n. 23/11 del 9.5.2017 - Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016:

- pagamento di una somma non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore a €. 10.329,00 (art. 25 delle prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 14/11 del 08 aprile 2015 "Prescrizione Regionali Antincendi");
- pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 ad €. 516,46 da applicarsi con i criteri e principi di cui alla legge 24-11-1981 n. 689;

Che, qualora quanti abbiano l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto, non vi provvedano, questo Comune

DEMANDA

per l'attuazione della presente ordinanza:

1. Al Comando di Polizia Municipale (organo accertatore) di provvedere all'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.
2. Al Dirigente del Settore II – Sviluppo del territorio di provvedere, con l'assistenza della Forza Pubblica e previo invio da parte del Comando Polizia Locale dell'elenco dei soggetti da esso individuati con i dati identificativi di ciascuno e il riferimento ai relativi mappali, all'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, come individuati dall'organo accertatore, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento d'ufficio;

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio del comune;
- affissione di manifesti sulle bacheche comunali;
- inserimento nel sito istituzionale : www.comune.alghero.ss.it;
- informazione agli organi di stampa locali.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso :

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Pretorio, al TAR nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della legge 1034/1971;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio , al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del DPR 1199/1971.

Sindaco
BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.